

RICHIESTA DI MODIFICA DI DISCIPLINARE

«Marrone di Castel del Rio Igp»

Indicazione Geografica Protetta registrata con Reg. (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Richiedente

Consorzio castanicoltori di Castel del Rio
Via Montanara, 1 – Castel del Rio (BO)
Email: info@camonti.it

Sintesi del disciplinare

Tipo di prodotto

Classe 1.6. ortofruttilicoli e cereali freschi e trasformati.

Caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta "Marrone di Castel del Rio" è ottenuta da castagneti costituiti dalla specie "*castanea sativa Mill.*", rappresentata da tre biotipi, la cui denominazione ufficiale, ai fini della identificazione varietale è la seguente: "Marrone domestico", "Marrone nostrano", "Marrone di S. Michele".

I castagneti di nuovo impianto dovranno essere costituiti esclusivamente dal biotipo "Marrone domestico".

Le parole

« Il “Marrone di Castel del Rio” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) frutto destinato al consumo tal quale:
- numero di frutti per riccio (o cardo) in nessun caso superiore a tre;
 - pezzatura medio-grossa (di norma non più di 90 frutti/kg); »

Sono sostituite dalle parole

« Il “Marrone di Castel del Rio” deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) frutto destinato al consumo tal quale:
- numero di frutti per riccio (o cardo) in nessun caso superiore a tre;
 - pezzatura medio-grossa (non più di 110 frutti/kg); »
 - forma prevalentemente ellissoidale, apice poco pronunciato con presenza di tomento, terminante con residui stilarli (torcia) di tomentosità tipica della specie, una faccia laterale tendenzialmente piatta, l'altra marcatamente convessa; cicatrice ilare (o occhio) di forma sensibilmente quadrangolare di dimensioni tali da non debordare sulle facce laterali, generalmente piatta;
 - pericarpo sottile di colore bruno rossiccio con striature in senso meridiano, rilevate e più scure, in numero variabile da 25 a 30. Esso è facilmente staccabile dall'episperma il quale si presenta di colore "camoscio" ed è raramente rientrante nelle solcature principali del seme;

- il seme, di norma uno per frutto, si presenta di polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature;

Si aggiungono le parole

« b) frutto destinato ad essere utilizzato come ingrediente in prodotti composti, elaborati o trasformati:

Possiede le medesime caratteristiche merceologiche del frutto destinato al consumo tal quale, fatta eccezione per i seguenti aspetti:

- il numero di frutti/kg può essere superiore a 110;
- il pericarpo può presentarsi non integro. »

Zona geografica di produzione

La zona di produzione del "Marrone di Castel del Rio" comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni in provincia di Bologna: Castel del Rio, Fontanelice, Casalfiumanese e Borgo Tossignano.

Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento dei frutti con la "cura" in acqua fredda e/o calda, a seconda delle tecniche già acquisite dalla tradizione locale, debbono essere effettuate nell'ambito dei comuni di Castel del Rio, Fontanelice, Casalfiumanese e Borgo Tossignano. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali locali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio del comune di Imola.

Metodo di ottenimento del prodotto

Le condizioni ambientali di coltura dei castagneti destinati alla produzione del "Marrone di Castel del Rio" devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche.

I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato, con una densità per ettaro compresa tra un minimo di 75 ad un massimo di 125 piante.

Sono da considerarsi idonei solo i castagneti di giacitura ed orientamento adatti e situati ad una altitudine compresa tra 200 e 800 metri s.l.m.

Le parole

« È vietata ogni pratica di forzatura, ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva.

La produzione unitaria massima consentita di "Marrone di Castel del Rio" è fissata in q.li 15 di frutti per ettaro. »

Sono sostituite dalle parole

« Sono vietati ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva.

La produzione unitaria massima consentita di "Marrone di Castel del Rio" è fissata in q.li 25 di frutti per ettaro. »

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la produzione per ettaro di frutti, da utilizzare con indicazione geografica protetta, dovrà essere riportata ai suddetti limiti di produttività attraverso accurata cernita.

Si eliminano le parole

« Nell'ambito di questo limite la regione Emilia-Romagna, tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente in via indicativa la produzione media unitaria del "Marrone di Castel del Rio" e la data di inizio delle operazioni di raccolta, sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati. »

L'eventuale conservazione del "Marrone di Castel del Rio" al fine di dilazionarne la commercializzazione deve essere effettuata secondo i metodi tradizionali ed è vietato l'uso di prodotti chimici.

Si eliminano le parole

« La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art. 4 è accertata dalla regione Emilia-Romagna. Gli organi tecnici della regione Emilia-Romagna sono tenuti a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, l'idoneità degli impianti, con particolare riferimento alla superficie interessata con relativi riferimenti catastali, l'esatta rispondenza varietale, il numero delle piante investite e quant'altro utile per il corretto utilizzo della indicazione geografica protetta "Marrone di Castel del Rio". I castagneti idonei alla produzione del "Marrone di Castel del Rio" saranno inseriti in apposito albo, tenuto, attivato, aggiornato e pubblicato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna. Copia di tale albo deve essere depositata presso tutti i comuni compresi nel territorio di produzione. »

Legame con la zona geografica

Si aggiungono le parole

« La coltivazione di castagne e marroni nella zona di Castel del Rio e nei comuni limitrofi ha svolto nel corso dei secoli un ruolo decisivo per quanto concerne la definizione degli elementi essenziali che caratterizzano non solo il paesaggio ma anche l'economia e i rapporti sociali.

Nel Medioevo la Massa, l'attuale paese di Castel del Rio, si trasformò in un centro commerciale, mutando il proprio nome in Marcatale (così infatti l'abitato viene citato in alcuni documenti imolesi del Quattrocento, ma il toponimo risale certamente al secolo precedente) e consolidando nel periodo successivo la propria fama di vivace luogo di scambio. Già agli inizi del Seicento Rodrigo Alidosi (1589-1623), signore di Castel del Rio, affermava infatti che nel paese si teneva "*ogni settimana il più bel mercato di Romagna*".

A dimostrazione dell'antica e radicata vocazione del territorio per la produzione e il commercio dei marroni si può in particolare citare una relazione del 1618 rinvenuta presso l'Archivio di Stato di Firenze la quale, fra tante ed interessanti notizie, così recita: "*et vi si fa ogni mercoledì un mercato, al quale concorrono assai persone di luoghi convicini*" (...) "*et ancora de marroni de quali ne mandano fuori assai et la maggior parte usano seccargli, et mondarli, et li vendono con molta reputazione, sempre qualche cosa più che non si vende il grano*".

L'importanza che da secoli la coltura del marrone riveste per le popolazioni locali è dimostrata da numerosi altri documenti, tra cui l'*Editto sopra l'incisione dei castagni*, conservato negli archivi comunali di Castel del Rio, redatto nel 1694 e sottoscritto dal Governatore Antonio Maria Manzoni. Si tratta di un provvedimento che, annullando e

sostituendo uno precedente datato 1584, intende regolare i tagli nei castagneti e dal cui incipit (*"Essendo che gran parte della rendita che ricavasi dal territorio di Castel del Rio consiste nel frutto delli castagni"*) si comprende quanto l'attività in questione anche allora fosse fondamentale in quei luoghi.

In seguito si avvertì l'esigenza di istituire nel periodo autunnale proprio a Castel del Rio, unico fra tutti i paesi della vallata a monte di Imola, un mercato trisettimanale, la cui esistenza è documentata fin dai primi decenni dell'Ottocento.

La costruzione della Strada Montanara lungo la vallata tra il 1829 e il 1882 e l'avvento della ferrovia favorirono una più ampia diffusione del prodotto in Italia ed all'estero e ne consolidarono l'importanza per il territorio, che si convertì sempre più a tale coltura. A questo proposito, la prima quantificazione della superficie destinata a castagneto risale al 1885 quando il sindaco di Castel del Rio, sollecitato da una richiesta del prefetto di Ravenna, inviò una relazione sulla produzione agricola locale dalla quale si desume che su 3.900 Ha di terreno coltivato il 40%, vale a dire 1.450 Ha, era appunto occupato da castagneto a frutto.

Negli anni successivi marroni e castagne continuarono a rivestire una notevole rilevanza per l'economia dell'area, come ebbe modo di rilevare lo storico locale Giuseppe Fortunato Cortini il quale a tal proposito nel 1932 in un suo scritto osservò che *"la specialità di Castel del Rio sono i marroni, molto quotati anche sulle piazze estere"*.

Da ultimo, merita di essere ricordata la rinomata sagra del marrone che si tiene a Castel del Rio dal 1946 ogni mese di ottobre, articolata in numerosi appuntamenti tra cui il tradizionale mercato dei marroni, mostre di prodotti, convegni tecnici e conferenze. »

Struttura di Controllo

Le parole

« La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui all'unito disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali.

Il suddetto Ministero con proprio provvedimento può incaricare della vigilanza sulla produzione e sul commercio del "Marrone di Castel del Rio" un consorzio volontario dei produttori il quale:

- a) comprenda tra i propri soci almeno il 40% degli operatori del settore che rappresentino almeno il 51% della produzione del "Marrone di Castel del Rio";
- b) sia retto da uno statuto che consenta, senza discriminazioni, l'ammissione al consorzio a parità di diritti, di qualsiasi produttore, singolo o associato, e degli industriali del prodotto suddetto;
- c) garantisca per la sua costituzione, nonché per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidato.

La domanda per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del "Marrone di Castel del Rio", preventivamente pubblicata nel Bollettino della regione Emilia-Romagna, deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, corredata dalla seguente documentazione atta a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c):

- elenco dei soci corredato da certificati della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna attestante l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera a);
- copie autentiche dell'atto costitutivo dello statuto e del regolamento del consorzio;
- relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio, nonché sui mezzi finanziari di cui dispone per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

Al consorzio è affidato l'incarico di vigilare sul corretto utilizzo della indicazione geografica protetta "Marrone di Castel del Rio" ed accertare altresì che il simbolo identificativo sia apposto in fase di confezionamento del prodotto in maniera conforme a quanto previsto nel disciplinare di produzione.

Il consorzio cui viene affidato l'incarico è sottoposto al controllo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Il suddetto Ministero può di propria iniziativa provvedere alla revoca di detto incarico; la revoca viene obbligatoriamente sancita in caso di insufficiente od irregolare funzionamento con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico.

Ai funzionari del consorzio incaricati della vigilanza è riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Qualsiasi modificazione dello statuto del consorzio deve essere preventivamente approvata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. »

Sono sostituite dalle parole

« Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) 1151/2012.

L'organismo di controllo a ciò preposto è

Check Fruit srl

via dei Mille, 24 - 40121 Bologna – Italia

tel. +39 051 649.48.36

Fax +39 051 649.48.13

info@checkfruit.it »

Designazione e presentazione

All'indicazione geografica protetta "Marrone di Castel del Rio" è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione o qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi "extra" "fine", "selezionato", "superiore" e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Le parole

« L'immissione al consumo del "Marrone di Castel del Rio" deve avvenire in sacchetti di tessuto idoneo nelle confezioni da kg 1, 2, 5 e 10 e dovrà recare il logo della denominazione rappresentato dal ponte degli Alidosi, stampato in verde su fondo bianco, conformemente al logo che figura all'allegato 1 del presente disciplinare. La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, può nel rispetto delle norme metrologiche internazionali, autorizzare confezioni di peso diverso da quelle stabilite nel presente disciplinare di produzione. »

Sono sostituite dalle parole

« L'immissione al consumo del "Marrone di Castel del Rio" destinato al consumo tal quale deve avvenire in contenitori di materiale idoneo al contatto con alimenti nelle confezioni del peso massimo di kg 10 che dovranno recare il logo della denominazione di seguito descritto. »

I contenitori dovranno essere sigillati in modo tale da impedire l'estrazione del contenuto senza la rottura del sigillo.

Si aggiungono le parole

« La commercializzazione del "Marrone di Castel del Rio" destinato ad essere utilizzato quale ingrediente in prodotti composti, elaborati o trasformati deve avvenire in contenitori di materiale idoneo al contatto con alimenti che dovranno recare il logo della denominazione di seguito descritto. »

Per il prodotto destinato a mercati ove è in uso il sistema imperiale, può essere utilizzato il riferimento, per il confezionamento, a quel sistema di misura.

Le parole

« Sui contenitori stessi dovranno essere indicati, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture: "Marrone di Castel del Rio" e "Indicazione Geografica Protetta" oltre agli estremi atti ad individuare:

- nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore.
- annata di produzione delle castagne contenute;
- peso lordo all'origine.

Dovrà figurare inoltre la dizione "prodotto in Italia", per le partite destinate alla esportazione. »

Sono sostituite dalle parole

« Sui contenitori stessi dovranno essere indicati, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture: "Marrone di Castel del Rio" e "Indicazione Geografica Protetta" o l'acronimo "IGP" oltre agli estremi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore.

I contenitori dovranno inoltre riportare il simbolo grafico europeo dell'IGP »

Si aggiungono le parole

« Il logo del "Marrone di Castel Del Rio I.G.P.", come da riproduzione sotto riportata, ha una normazione costruttiva rettangolare (orizzontale) che sta nel rapporto di 1: 2 (lato corto su lato lungo) e si presenta bordato da una cornice con angoli arrotondati di colore VERDE (C 100% - M 0% - Y 70% - K 0%), su fondo BIANCO. All'interno di questo perimetro compare la sagoma stilizzata del caratteristico "Ponte Alidosi" di colore VERDE (C 100% - M 0% - Y 70% - K 0%) e dentro tale sagoma è visibile la scritta "MARRONE DI CASTEL DEL RIO" (editata con il font Agenda bold, maiuscolo, spaziatura tra i caratteri +10, scala orizzontale 98%, spessore contorno 0,25 pt), di colore VERDE (C 100% - M 0% - Y 70% - K 0%), disposta immediatamente al di sotto del profilo superiore del ponte, del quale segue il caratteristico profilo "a schiena d'asino". Sotto del profilo dell'arco tracciato dalla sagoma del ponte, in posizione centrale, è visibile il disegno stilizzato del marrone di colore "MARRONE" (C 1% - M 69% - Y 100% - K 43%), sotto il quale si trova una linea leggermente ricurva ai vertici di colore VERDE (C 100% - M 0% - Y 70% - K 0%), che rappresenta lo scorrere dell'acqua.

Al di sotto della suddetta linea, in posizione centrale e parallela alla base del rettangolo, vi è infine la dicitura "Indicazione Geografica Protetta" (editata con il font Leelawadee Regular, con le iniziali "I" - "G" - "P" maiuscole, spaziatura tra i caratteri +20, spessore

contorno 0.25 pt) di colore MARRONE (C 1% - M 69% - Y 100% - K 43%). Il logo può essere adattato proporzionalmente alle varie esigenze d'utilizzo.



Si eliminano le parole

« Al consorzio, cui è affidato l'incarico di vigilanza sul corretto utilizzo della indicazione geografica protetta "Marrone di Castel del Rio" è attribuito altresì l'incarico di accertare che il simbolo della indicazione geografica sia apposto in fase di confezionamento del prodotto in maniera conforme a quanto previsto nel presente disciplinare di produzione.

Chiunque produce, pone in vendita, o comunque utilizza per la trasformazione, con la denominazione "Marrone di Castel del Rio" un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, è punito a norma delle vigenti leggi in materia di frodi e sofisticazioni. »